

ALLEGATO B
Proposta di modifica dello Statuto

Approvato dalla Commissione affari istituzionali in data 19 aprile 2016



STATUTO

DELLA COMUNITA'

ALTA VALSUGANA e

BERSNTOL



IL PRESENTE STATUTO E' STATO:

-APPROVATO CON 14 VOTI FAVOREVOLI, NESSUN CONTRARIO E 2 ASTENUTI DAL COLLEGIO DEI SINDACI DEI COMUNI DEL COMPRESORIO ALTA VALSUGANA NELLA SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2008

-SUCCESSIVAMENTE APPROVATO DAI CONSIGLI COMUNALI CON IL SEGUENTE ESITO:

N.	COMUNE DI	NUMERO DELIBERA	DATA PROVVEDIMENTO	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI	APPROVATO
1	BASELGA DI PINE'	26	17.07.2008	12	4	2	SI
2	PERGINE VALSUGANA	49	30.07.2008	19	4	3	SI
3	TENNA	17	30.07.2008	15	0	0	SI
4	VIGNOLA FALESINA	10	05.08.2008	9	0	0	SI
5	PALU' DEL FERSINA	23	07.08.2008	12	1	0	SI
6	FRASSILONGO	19	12.08.2008	9	0	0	SI
7	BOSENTINO	32	26.08.2008	13	0	0	SI
8	SANT'ORSOLA TERME	22	26.08.2008	11	2	1	SI
9	FORNACE	16	27.08.2008	9	0	3	SI
10	BEDOLLO	22	28.08.2008	11	0	0	SI
11	CALCERANICA AL LAGO	24	28.08.2008	8	4	0	SI
12	CENTA S. NICOLO'	25	15.09.2008	1	8	1	NO
13	FIEROZZO	17	29.09.2008	12	0	0	SI
14	CIVEZZANO	25	01.10.2008	18	0	0	SI
15	VATTARO	37	30.10.2008	12	0	0	SI
16	LEVICO TERME	52	12.11.2008	0	0	16	NO
17	CALDONAZZO	8	23.02.2009	13	1	0	SI
18	VIGOLO VATTARO	10	20.05.2009	11	0	1	SI

IL PRESENTE STATUTO E' STATO MODIFICATO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 14, COMMA 4 BIS DELLA L.P. 16 GIUGNO 2006 N. 3 E S.M.

- APPROVATO CON 21 VOTI FAVOREVOLI, UNANIMI, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL CON DELIBERAZIONE N. 8 DI DATA 16 MAGGIO 2016

- SUCCESSIVAMENTE APPROVATO DAI CONSIGLI COMUNALI CON IL SEGUENTE ESITO:

N.	COMUNE DI	NUMERO DELIBERA	DATA PROVVEDIMENTO	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI	APPROVATO
1	CALDONAZZO	27	20.06.2016	14	0	0	SI
2	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	24	27.06.2016	10	2	6	SI
3	PERGINE VALSUGANA	27	29.06.2016	17	0	0	SI
4	FRASSILONGO	21	29.06.2016	7	0	0	SI
5	FIEROZZO	18	29.06.2016	7	0	0	SI
6	VIGNOLA FALESINA	18	30.06.2016	8	3	0	SI
7	SANT'ORSOLA TERME	14	30.06.2016	12	0	0	SI
8	CALCERANICA AL LAGO	19	05.07.2016	9	3	0	SI
9	LEVICO TERME	28	12.07.2016	15	0	0	SI
10	TENNA	13	20.07.2016	10	0	0	SI
11	BASELGA DI PINE'	26	27.07.2016	12	2	0	SI
12	FORNACE	21	27.07.2016	10	5	0	SI
13	CIVEZZANO	30	09.08.2016	12	0	3	SI
14	BEDOLLO						
15	PALU' DEL FERSINA						

Publicato all'Albo Telematico on-line in data 14 settembre 2016 - entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

PREAMBOLO	8
TITOLO I - PRINCIPI	10
Art. 1. Costituzione, denominazione e sede	10
Art. 2. Finalità.....	10
Art. 3. Autonomia.....	11
Art. 4. Territorio	11
Art. 5. Stemma e gonfalone	11
Art. 6. Tutela e valorizzazione della minoranza linguistica mòchena.....	11
Art. 7. Leale collaborazione e sussidiarietà orizzontale	12
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	13
Art. 8. Principi generali.....	13
Art. 9. Regolamento.....	13
Art. 10. La Conferenza dei Sindaci	14
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE.....	14
Art. 11 Petizioni e proposte	14
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE.....	15
Art. 12. Consultazione popolare	15
Art. 13. Consulta dei giovani	15
Art. 14. Consulta degli anziani	15
Art. 15. Consulta delle donne.....	16
Art. 16. Consulta delle categorie economiche.....	16
Art. 17. Altre Consulte	16
CAPO III – REFERENDUM.....	17
Art. 18. Norme generali	17
Art. 19. Esclusioni.....	17
Art. 20. Referendum propositivo.....	18
Art. 21. Referendum consultivo	19
Art. 22. Referendum confermativo delle modifiche statutarie	19
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI	19
Art. 23. Definizione	19

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	20
SEZIONE I – Il Consiglio	20
Art. 24. Costituzione	20
Art. 25. Funzioni	20
Art. 26. Funzionamento.....	21
SEZIONE II – Il Presidente	22
Art. 27. Elezione.....	22
Art. 28. Attribuzioni	22
Art. 29. Consigliere delegato	23
SEZIONE III – Il Comitato esecutivo	23
Art. 30 . Composizione.....	23
Art. 31. Attribuzioni e funzionamento	24
SEZIONE IV – Norme generali.....	24
Art. 32. Cause di incompatibilità ed ineleggibilità	24
Art. 33. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	25
Art. 34. Disciplina della proroga degli organi	25
CAPO II – IL CONSIGLIERE DELLA COMUNITA’	26
Art. 35. Il Consigliere	26
Art. 36. Diritti del Consigliere	26
CAPO III – ALTRI ORGANI.....	27
Art. 37. Gruppi consiliari e capigruppo	27
Art. 38. Le Commissioni consiliari	27
Art. 39. Organo di revisione economico-finanziaria	27
TITOLO IV – COMPETENZE	29
Art. 40. Principi generali	29
Art. 41. Attribuzioni di funzioni, compiti e attività da parte dei Comuni.....	29
Art. 42. Servizi pubblici da gestire su ambiti territoriali ottimali	30
Art. 43. Ulteriori competenze	32
TITOLO V - GARANZIE	33

Art. 44. Ricorso in opposizione	33
Art. 45. Il Difensore civico.....	34
Art. 46. Incompatibilità e ineleggibilità del Difensore civico	34
Art. 47. Attivazione dell'istituto del Difensore civico.....	34

TITOLO VI – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE 35

Art. 48. Finalità.....	35
Art. 49 . Uso della lingua mòchena.....	35
Art. 50. Valorizzazione della storia, cultura e lingua mòchena.....	36

TITOLO VII – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 37

Art. 51. Principi.....	37
Art. 52. Organizzazione.....	37
Art. 53. Segretario generale.....	38
Art. 54. Responsabili di struttura	39
Art. 55. Direttore generale	39
Art. 56. Sistema dei controlli interni	39
Art. 57. Controllo di gestione	39
Art. 58. Avvalimento.....	40
Art. 59. Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso e di gara.....	40
Art. 60. Rappresentanza in giudizio.....	40

TITOLO VIII – ATTIVITA' 41

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....41

Art. 61. Enunciazione dei principi generali.....	41
Art. 62. Convocazioni e comunicazioni	41
Art. 63. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	41
Art. 64. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	41

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA.....42

Art. 65. I regolamenti	42
Art. 66. Sanzioni amministrative.....	42

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....42

Art. 67. Procedimento amministrativo	42
Art. 68. Istruttoria pubblica.....	43

Art. 69. Regolamento sul procedimento	43
TITOLO IX – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	44
Art. 70. Norme generali	44
CAPO I – PROGRAMMAZIONE.....	44
Art. 71. Programmazione strategica	44
Art. 72. Programmazione attuativa	45
CAPO II – CONTROLLO.....	45
Art. 73. Controllo sulla programmazione strategica	45
Art. 74. Controllo sulla programmazione attuativa.....	46
TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	47
Art. 75. Modifiche dello Statuto	47
Art. 76. Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni.....	47
Art. 77. Norme transitorie e finali.....	47

PREAMBOLO

La Comunità Alta Valsugana – Bersntol nasce in applicazione della L.P. 16.06.2006 n. 3, che ha decretato la fine dei Comprensori sostituendoli con un nuovo tipo di Ente, più adeguato alla mutata realtà istituzionale ed economica provinciale.

L'art. 2 della Legge definisce la Comunità *“Ente Pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo territorio per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni secondo quanto disposto da questa legge”*.

La Comunità è quindi giuridicamente un Ente locale a struttura associativa, che trova la sua base nei Comuni di cui è diretta espressione e opera per il perseguimento di obiettivi di interesse generale in forza delle competenze che la Legge Provinciale le attribuisce.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 65 dd. 17 aprile 2007, il territorio dell'Alta Valsugana – Bersntol è stato individuato nei Comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa S. Nicolò, Civezzano, Fierozzo – Vlarotz, Fornace, Frassilongo – Garait, Levico Terme, Palù del Fersina – Palai en Bersntol, Pergine Valsugana, S. Orsola Terme, Tenna, Vattaro, Vigolo Vattaro, Vignola Falesina.

Con legge regionale 24 luglio 2015 n. 7 i Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro si sono fusi nel Comune di Altopiano della Vigolana a far data dal 1 gennaio 2016. Si tratta dunque di un territorio ampio e articolato che costituisce cerniera tra la Valle dell'Adige e la Valsugana: una terra che un tempo ha segnato il confine tra due aree diverse per cultura storia e tradizione e proprio da questa sua particolare collocazione ha ricavato elementi di sviluppo e di crescita sia sul piano sociale che economico.

Un territorio su cui è insediata la minoranza linguistica mòchena per la quale la Comunità è chiamata a svolgere l'importante compito di tutela e salvaguardia, garantendo la piena valorizzazione di cultura e tradizioni ed il diritto di esprimersi, con orgoglio, nella propria lingua.

E' una terra dalla morfologia assai varia, frutto di una storia geologica antica e complessa e del più recente modellamento operato dai ghiacciai e dai corsi d'acqua. Il paesaggio è piacevole ed armonico, con un fondovalle ampio i cui versanti, incisi dalle valli laterali più o meno affermate, si spingono alle alte quote raccordandosi con le ripide parete rocciose. Il territorio è segnato dai laghi: dai più grandi come Caldonazzo, Serrai e Piazze, Levico, fino ai più piccoli che troviamo alle quote più elevate, lì dove un tempo erano i nevai perenni.

E' terra di miniere di cui sono evidenti le tracce che il tempo non ha ancora cancellato.

Per secoli il territorio è stato sfruttato intensamente per estrarre dalle profondità della terra i minerali dai quali ricavare il ferro, il rame, il piombo e l'argento e, in epoche più recenti, la fluorite e il quarzo. Le attività minerarie che hanno segnato la storia di questo territorio, con momenti importanti intorno al XIV e XV secolo e con riprese più effimere per la loro durata nel tempo nei secoli successivi, hanno lasciato

il passo ad altre attività, a Fornace e Baselga di Pinè, sempre legate allo sfruttamento della roccia - in questo caso il porfido - nel solco dell'antica tradizione. E sempre al mondo delle miniere e dei minerali è legata anche l'altra importante attività riguardante lo sfruttamento delle acque termali e minerali provenienti dagli antichi cunicoli scavati dai minatori. Alle particolarità dell'acqua che sgorga a Vetriolo dalle fessure di una roccia satura di minerali, è legato il fiorire dell'attività termale - e con essa quella turistica – dell'area di Levico –Vetriolo e l'affermarsi, nel tempo, di queste località, quali luoghi del benessere e della cura della persona.

Le caratteristiche paesaggistiche e ambientali di questo territorio hanno favorito lo sviluppo del turismo sul fondovalle intorno ai laghi di Caldonazzo e Levico e alle quote intermedie come nella zona di Baselga di Pinè e Bedollo e, ancora, nella valle dei Mòcheni e sull'Altopiano della Vigolana dove un turismo diffuso favorisce un più diretto contatto con la natura e un più immediato rapporto con gli abitanti.

Un'offerta turistica assai varia, dunque, che può fare leva su un complesso organizzato di strutture e di impianti per le più diverse pratiche sportive: dalla vela, al canottaggio, dalla mountain bike al trekking a piedi e a cavallo, dallo sci al pattinaggio, attività, quest'ultima, che può contare su una pista, a Baselga di Pinè, per gare a livello mondiale.

E' anche la terra dove l'agricoltura ha saputo svilupparsi facendo leva sulla specializzazione e sulla diversificazione dei prodotti frutticoli che adesso vantano una ampia varietà che va dalle mele, alle ciliegie, ai piccoli frutti, alla castagna e con importanti progetti nel settore della viticoltura e nell'allevamento zootecnico. Una terra sapientemente coltivata con amore e dedizione dove la cooperazione, attraverso la realizzazione di importanti strutture per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, ha consentito di trarre dal lavoro quotidiano apprezzabili risultati economici.

L'economia, diversificata nel complesso, poggia su un equilibrato insieme di attività anche ad elevata specializzazione, in particolare nel settore manifatturiero. Le possibilità di lavoro ora sono concrete e tali da confinare nella storia il periodo triste dell'emigrazione che ha segnato l'intera comunità.

E' poi terra di storia che trova nei castelli, nei palazzi, negli antichi borghi il tangibile riscontro delle vicende che la hanno interessata.

Ed è terra di cultura autentica, popolare, che ha nel mondo associazionistico che permea l'intera Comunità l'elemento forte di propulsione e di diffusione, capace di esaltare le differenze presenti sul territorio e di valorizzare ogni sua peculiarità.

Il rapporto che lega le 15 municipalità che compongono il territorio della Comunità Alta Valsugana - Bersntol è concreto; è un rapporto che si è rafforzato nel tempo anche sulla base dell'esperienza comprensoriale, costruito, innanzitutto, tra Comuni vicini, per poi allargare le esperienze anche ad altri, magari distanti in termini di spazio ma prossimi per storia e per esperienze vissute.

La Comunità nasce con l'impegno di rafforzare ulteriormente tali rapporti di collaborazione e per interpretare, in chiave moderna e dinamica, le nuove esigenze di una società in rapida trasformazione, ma nel rispetto dei valori e delle tradizioni che le sono proprie.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

1. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol è costituita dai Comuni di Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Bedollo, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Civezzano, Fierozzo - *Vlarotz*, Fornace, Frassilongo - *Garait*, Levico Terme, Palù del Fersina – *Palai en Bersntol*, Pergine Valsugana, S. Orsola Terme, Tenna, Vignola Falesina,.
2. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol è un ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", di seguito indicata legge di riforma.
3. La sede legale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol è stabilita nel Comune di Pergine Valsugana, in Piazza Gavazzi, 4.

Art. 2. Finalità

1. La Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità, la Provincia nonché ogni altro livello istituzionale e con la società civile, in tutte le sue articolazioni, rappresenta indistintamente i comuni e le comunità locali che la costituiscono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, valorizzando le peculiarità etniche, linguistiche, culturali, storiche e ambientali del territorio e della relativa popolazione.
2. La Comunità, anche avvalendosi delle strutture organizzative dei Comuni, assicura alla popolazione prestazioni e servizi adeguati, idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.
3. La Comunità ispira la propria azione al principio di non discriminazione e di garanzia delle pari opportunità, sostiene la cooperazione fra i popoli, promuove la cultura della pace riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; promuove azioni di cooperazione e di gemellaggio.
4. La Comunità s'impegna per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché per la salvaguardia dell'ambiente e per un organico assetto del territorio
5. La Comunità valorizza le specificità dei Comuni, le tradizioni locali, nonché il patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico del territorio.

6. La Comunità riconosce nella pratica sportiva un importante valore di aggregazione sociale.

Art. 3. Autonomia

1. La Comunità dispone di potestà regolamentare riguardo alle funzioni, compiti e attività da esercitare in forma associata, nonché potestà organizzativa-amministrativa, finanziaria e contabile.

Art. 4. Territorio

1. Il territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol è costituito dai territori dei Comuni di cui all'art. 1, comma 1.
2. Esso è suddiviso nelle seguenti cinque aree territoriali:
 - I. Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace;
 - II. Altopiano della Vigolana;
 - III. Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Tenna;
 - IV. Fierozzo - *Vlarotz*, Frassilongo - *Garait*, Palù del Fersina – *Palai en Bersntol*, S. Orsola Terme, Vignola Falesina;
 - V. Pergine Valsugana.
3. Sulle principali arterie di accesso al territorio sarà posizionata idonea segnaletica riportante la denominazione della Comunità.

Art. 5. Stemma e gonfalone

1. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol è dotata di uno stemma e di un gonfalone, individuati con provvedimento adottato dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio disciplina altresì con regolamento le modalità di utilizzo dello stemma e gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio della Comunità e le relative modalità.

Art. 6. Tutela e promozione della minoranza linguistica mòchena

1. La Comunità tutela e promuove le peculiarità etniche, culturali e linguistiche della popolazione mòchena presente sul proprio territorio secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale di Autonomia e dalle relative norme di attuazione, dalle leggi provinciali vigenti e da quanto previsto dal presente Statuto.

2. La Comunità favorisce, nell'esercizio della propria attività istituzionale, la più ampia attenzione agli interessi della minoranza linguistica mòchena.

Art. 7. Leale collaborazione e sussidiarietà orizzontale

1. La Comunità favorisce la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per il quale sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. La Comunità valorizza il ruolo del cittadino singolo, dell'associazionismo, della cooperazione e del volontariato e ne riconosce l'elevata importanza per la partecipazione all'attività amministrativa della Comunità.

3. Per i fini di cui al comma 2, la Comunità istituisce l'albo delle associazioni, disciplinato da specifico regolamento.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 8. Principi generali

1. La Comunità promuove la partecipazione popolare nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di cui all'art. 9, per consentire alla popolazione presente sul territorio di concorrere alla formazione delle scelte della Comunità.
2. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche nelle singole aree territoriali, da parte di:
 - a) cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi anche informali, e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - b) associazioni e movimenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della L.P. 41/93 *“Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”*;
 - c) cittadini con oltre sessantacinque anni di età;
 - d) altre specifiche categorie portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio della Comunità, individuate dal regolamento.
3. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività della Comunità il regolamento prevede forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni.

Art. 9. Regolamento

1. La Comunità disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, le modalità di attuazione dell'iniziativa popolare, della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
 - a) le modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta dei giovani, della Consulta degli anziani, della Consulta delle donne, della Consulta delle categorie economiche e delle altre Consulte che potranno essere costituite dalla Comunità;
 - b) la costituzione, i compiti e il funzionamento del Comitato dei Garanti di cui all'art. 18 del presente Statuto;
 - c) le modalità di validazione delle firme previste per l'attivazione degli istituti di partecipazione popolare;
 - d) la valutazione di ammissibilità delle petizioni e proposte;

- e) ogni altro aspetto connesso all'attivazione degli istituti di partecipazione.

Art. 10. La Conferenza dei Sindaci

1. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative ed organizzative della Comunità e quelle dei Comuni che ne fanno parte, è istituita la conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.

2. La conferenza dei Sindaci ha funzioni propositive e consultive.

3. La conferenza è presieduta da un Sindaco eletto a maggioranza dei componenti assegnati. Il presidente della conferenza, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Sindaco eletto dalla conferenza, con funzioni di vice presidente.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. La conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 11 Petizioni e proposte

1. I cittadini di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) del presente Statuto, possono rivolgere alla Comunità petizioni e proposte relative a temi d'interesse generale della Comunità.

2. Si intende per:

- a) petizione: la richiesta scritta presentata da almeno duecentocinquanta cittadini diretta a sottoporre una determinata questione all'attenzione del Consiglio o del Comitato esecutivo ;
- b) proposta: la richiesta scritta presentata da almeno cinquecento cittadini per l'adozione di un atto del Consiglio o del Comitato esecutivo a contenuto determinato.

3. Le petizioni sono redatte in forma libera.

4. Le proposte devono essere redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa; le stesse sono preventivamente sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento.

5. Le petizioni e le proposte sono presentate al Presidente che, valutata l'ammissibilità con le modalità stabilite dal regolamento, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio o del Comitato esecutivo la questione oggetto della petizione e della proposta informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.

6. L'esito delle petizioni e delle proposte è comunicato al primo firmatario.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 12. Consultazione popolare

1. La Comunità, rispetto a specifici temi di interesse collettivo, favorisce la consultazione:
 - a) dell'intera popolazione presente sul proprio territorio;
 - b) della popolazione insediata in una o più delle aree di cui all'articolo 4, comma 2;
 - c) di gruppi informali di persone.
2. La consultazione è indetta dal Presidente, previa conforme deliberazione del Comitato esecutivo , su proposta:
 - a) del Comitato esecutivo ;
 - b) del Consiglio ;
 - c)
3. Nell'atto di indizione sono indicati i richiedenti, la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati, le modalità di svolgimento.
4. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. Sono sperimentate modalità di consultazione che si avvalgono della tecnologia informatica .
5. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni che da essa emergano.

Art. 13. Consulta dei giovani

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alle scelte della Comunità.
2. La Consulta dei giovani è composta da dieci cittadini di età compresa tra sedici e trenta anni individuati con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 9.
3. La Consulta ha il compito di:
 - a) assicurare il più ampio confronto fra i giovani della Comunità;
 - b) indirizzare richieste e proporre progetti al Comitato esecutivo con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi;
 - c) esprimersi in ordine ai provvedimenti ad essa rimessi al Comitato esecutivo , che riguardano direttamente i giovani.

Art. 14. Consulta degli anziani

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, favorisce la partecipazione attiva degli anziani alle

scelte della Comunità e ne promuove il ruolo, nell'ambito del proprio territorio, per rappresentarne gli interessi e gli specifici bisogni.

2. La Consulta degli anziani è formata da dieci componenti designati fra i cittadini di età superiore ai sessantacinque anni individuati con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 9.

3. La Consulta ha il compito di:

- a) assicurare il più ampio confronto fra gli anziani della Comunità;
- b) indirizzare richieste e proporre progetti al Comitato esecutivo volte a rendere migliore la vita degli anziani sul territorio della Comunità;
- c) esprimersi in ordine ai provvedimenti ad essa rimessi dal Comitato esecutivo , che riguardano direttamente gli anziani.

Art. 15. Consulta delle donne

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, promuove idonee iniziative per realizzare le pari opportunità tra i generi; sostiene, in coordinamento con la Commissione provinciale per le Pari Opportunità fra uomo e donna, azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne favorendo interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro.

La Consulta è costituita da dieci donne individuate con le modalità definite dal regolamento di cui all'art.

9. 3. La Consulta delle donne esprime pareri sugli atti che le sono sottoposti dal Comitato esecutivo e formula istanze nei confronti del medesimo , con le modalità previste dal regolamento.

Art. 16. Consulta delle categorie economiche

1. La Comunità, attraverso apposita Consulta, promuove e valorizza il ruolo delle categorie economiche al fine di perseguire un armonico sviluppo economico e sociale del territorio.

2. La Consulta è costituita da dieci rappresentanti delle categorie economiche individuati con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 9.

3. La Consulta delle categorie economiche esprime pareri sugli atti che le sono sottoposti dal Comitato esecutivo e formula istanze nei confronti del medesimo, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 17. Altre Consulte

1. La Comunità, con specifico provvedimento del Consiglio approvato a maggioranza dei due terzi

dei Consiglieri assegnati, può istituire ulteriori Consulte quali strumenti di supporto alla propria azione in relazione a specifici settori o a particolari componenti della popolazione.

2. Il Consiglio , con tale provvedimento, individua altresì la composizione e i compiti delle Consulte.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono definite dal regolamento di cui all'art. 9.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 18. Norme generali

1. La Comunità riconosce il referendum quale strumento di diretta partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative.
2. La Comunità si impegna a valutare l'eventuale approvazione o modifica di atti amministrativi, anche a contenuto normativo, e di documenti di programmazione in base agli esiti del referendum.
3. I quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Entro 120 giorni dall'elezione, il Consiglio nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
5. Il Comitato ha il compito di valutare l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.
6. Possono partecipare al referendum i cittadini di cui all'art. 8 comma 2 lettera a).
7. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 25% degli aventi diritto al voto, calcolato escludendo i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
8. L'esito del referendum impegna gli organi della Comunità in carica. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Presidente iscrive all'ordine del giorno del Consiglio l'oggetto del referendum.

Art. 19. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato

amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum non è ammesso con riferimento:
 - a) a questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario;
 - c) al personale;
 - d) al regolamento di funzionamento interno del Consiglio ;
 - e) ad atti vincolati da specifiche disposizioni di legge.
 - f) a quesiti che riguardano minoranze linguistiche.

Art. 20. Referendum propositivo

1. Il referendum può essere proposto da un Comitato promotore composto da almeno cento cittadini di cui all'art 8, comma 2, lettera a).
2. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di deposito della proposta, valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per favorire l'espressione della volontà popolare.
3. Il Comitato promotore, entro duecento giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum, procede alla raccolta e al deposito delle sottoscrizioni di almeno il 5 per cento degli elettori iscritti, alla data di ultima revisione, nelle liste elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consigli comunali dei Comuni appartenenti alla Comunità, con esclusione dei cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Tale adempimento perfeziona la richiesta di referendum.
4. Il Comitato dei Garanti, entro trenta giorni dal deposito delle sottoscrizioni , effettua il controllo formale degli adempimenti di cui al comma 3 e qualora ne ricorrano i presupposti, dichiara ammesso il referendum.
5. Il Presidente della Comunità, entro trenta giorni dall'ammissione, previa conforme deliberazione del Comitato esecutivo , indice il referendum, da tenersi tra il sessantesimo e il centovesimo giorno successivo .
6. Nel caso in cui, prima dell'indizione, il Consiglio deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso. In caso di contestazione da parte del Comitato promotore, da depositare entro 15 giorni dalla data di adozione della deliberazione del Consiglio, circa la conformità del provvedimento agli obiettivi perseguiti dal Comitato promotore, la decisione spetta al Comitato dei garanti. Qualora il Comitato dei garanti decida che gli obiettivi non sono stati perseguiti, il Presidente indice il referendum.

Art. 21. Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere richiesto dal Consiglio con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.
2. La verifica di ammissibilità è effettuata dal Segretario generale.

Il Presidente, entro trenta giorni dalla delibera di approvazione della richiesta, indice il referendum, da tenersi tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo .

Art. 22. Referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Entro i trenta giorni di affissione all'albo telematico delle modifiche apportate al presente Statuto può essere richiesto il referendum confermativo delle modifiche stesse, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore delle modifiche allo Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è fissato nel 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte della Comunità in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Per quanto non diversamente disposto si applicano le norme previste per gli altri referendum.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 23. Definizione

1. Sono organi della Comunità :
 - a) il Consiglio ,
 - b) il Presidente,
 - c) il Comitato esecutivo .
2. I componenti del Consiglio e del Comitato esecutivo assumono rispettivamente la denominazione di Consiglieri e di Assessori.
3. Costituisce ulteriore organo della Comunità l'organo di revisione economico-finanziaria

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I – Il Consiglio

Art. 24. Costituzione

1. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da ventidue componenti, secondo quanto stabilito dall'art. 16 della L.P. n. 3/2006 e s.m.
2. Le modalità di elezione dei Consiglieri sono stabilite dalla legge di riforma (L.P. 3/2006 e s.m.) e dalle norme ivi richiamate.
3. Il Consiglio entra in carica al momento della proclamazione degli eletti; nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio provvede alla convalida degli stessi alla carica di Consigliere.

Art. 25. Funzioni

1. Il Consiglio definisce gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione.
2. Spetta al Consiglio :
 - a) convalidare l'elezione dei propri componenti,;
 - b) eleggere l'organo di revisione economico-finanziaria;
 - c) approvare il programma di sviluppo economico della Comunità e controllarne lo stato di attuazione ai sensi degli artt. 73 e 74 del presente Statuto;
 - d) approvare le proposte di revisione dello Statuto, approvare i regolamenti nonché l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) approvare i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani attuativi, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, il piano sociale, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - f) approvare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000,00 euro al netto degli oneri fiscali;
 - g) deliberare la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e la dotazione organica complessiva;
 - h) deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i Comuni appartenenti alla Comunità;
 - i) deliberare la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali; definire le politiche tariffarie ed approvare i

- piani industriali e le carte dei servizi;
- j) approvare, ove non previsto dalla programmazione strategica o di livello attuativo, la costituzione e la partecipazione a società di capitali, agenzie, altri organismi o forme associative o di collaborazione previste dalla legge regionale o provinciale, nonché la variazione e la dismissione delle quote di partecipazione;
 - k) approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la gestione di servizi pubblici;
 - l) approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano espressamente previsti nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale e programmatica o in altri atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;
 - m) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni.
 - n) deliberare sulle materie attribuite al Consiglio dalla legge;
 - o) deliberare su ogni altro atto a esso sottoposto dal Presidente
3. Il Consiglio elegge altresì i propri rappresentanti in commissioni o organismi della Comunità nonché, qualora previsto dalla legge, i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni garantendo un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi.

Art. 26. Funzionamento

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed orienta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;
 - b) le modalità di effettivo esercizio dei diritti riconosciuti in capo ai Consiglieri della Comunità;
 - c) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni consiliari ;
 - d) la costituzione e il funzionamento dei Gruppi consiliari .
4. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
5. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere delegate, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento di cui al precedente comma 2.

SEZIONE II – Il Presidente

Art. 27. Elezione

1. Il Presidente viene eletto secondo le modalità previste dalla Legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm.
2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente chi abbia espletato il mandato per due volte consecutive.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente il Comitato esecutivo decade. Il Comitato esecutivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 28. Funzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni :
 - a) convoca e presiede il Consiglio e il Comitato esecutivo, predispone l'ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle sedute e i relativi provvedimenti;
 - b) nomina e revoca i componenti del Comitato esecutivo della Comunità e ripartisce gli incarichi tra gli stessi;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti;
 - d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure necessarie;
 - e) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende e istituzioni;
 - f) nomina i responsabili delle strutture, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti del Comitato esecutivo , attribuisce le deleghe agli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio .
3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente ne fa le veci l'Assessore più giovane di età.

Art. 29. Consigliere delegato

1. Il Presidente può nominare, anche temporaneamente, tra i componenti del Consiglio, un Consigliere delegato per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definite nel provvedimento di nomina.

2. Il Consigliere delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato esecutivo nelle quali si discutono argomenti inerenti i compiti delegati dal Presidente.

SEZIONE III – Il Comitato esecutivo

Art. 30. Composizione

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da un numero massimo di cinque componenti dei quali uno designato dal Consiglio Mòcheno per la tutela e la rappresentanza della popolazione mochena, in applicazione dell'art. 19, comma 14 bis della Legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm.

2. E' data facoltà al Presidente di nominare quale unico Assessore esterno, un soggetto non Consigliere della Comunità dotato di particolari competenze tecniche, amministrative o giuridiche ed in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione al Consiglio comunale.

3. La composizione del Comitato esecutivo :

- a) garantisce la presenza di un rappresentante per ciascuna area di cui all'art. 4, comma 2, orientandosi al principio di rotazione tra i Comuni ;
- b) assicura la presenza di entrambi i generi.

4. Per il fine di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, nella composizione del Comitato esecutivo, ciascuna area può essere rappresentata alternativamente: :

- a) dal Presidente della Comunità;
- b) da un Consigliere o da un Assessore esterno, purché la relativa nomina avvenga d'intesa con i Sindaci dei Comuni dell'area di riferimento.

5. Nella composizione del Comitato esecutivo, la minoranza mòchena può essere rappresentata dal Presidente o da un Assessore, anche esterno, designato con la procedura di cui al comma 1.

6. I criteri di rappresentanza di cui al presente articolo possono essere cumulativamente assicurati da un unico soggetto.

7. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Assessore chi ha espletato il mandato per due volte consecutive.
8. L'Assessore esterno ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio ; deve partecipare alle sedute qualora siano iscritti all'ordine del giorno materie e argomenti riguardanti le competenze a lui assegnate godendo in tal caso del diritto di parola.
9. Gli Assessori possono essere revocati dal Presidente.
10. L'Assessore, cessato per qualsiasi causa, deve essere sostituito nel termine di trenta giorni qualora la sua assenza non garantisca il rispetto dei criteri di rappresentanza di cui al presente articolo.

Art. 31. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Comitato esecutivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, dalla legge o dallo Statuto, al Consiglio , al Presidente, al Segretario generale o ai funzionari; attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso .
2. Il Comitato esecutivo collabora con il Presidente nell'amministrazione della Comunità ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente. La convocazione costituisce per il Presidente atto dovuto, qualora venga richiesta da almeno due Assessori.
4. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
6. A parità di voti prevale quello del Presidente.
7. Le riunioni del Comitato esecutivo non sono pubbliche. Alle riunioni vi possono partecipare oltre all'organo di revisione, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi e per il tempo strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari della Comunità ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

SEZIONE IV – Norme generali

Art. 32. Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Al Presidente, al Consigliere ed all'Assessore si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'incompatibilità e sull'ineleggibilità previste dall'ordinamento regionale rispettivamente per la carica di Sindaco, Consigliere ed Assessore, nonché dalla legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm., ivi compresi i

procedimenti ed i rimedi previsti dalle medesime.

2. Il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri qualora, in capo agli stessi:

- a) si verifichi successivamente all'elezione, qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità;
- b) esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste.

Art. 33. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori della Comunità, allorquando il loro conferimento sia disposto per:

- a) tutela degli interessi della Comunità;
- b) assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità.

2. Il Consiglio, al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma precedente:

- a) per le nomine alla stessa riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti;
- b) nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni, gli incarichi e le funzioni conferite non costituiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità.

3. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

4. La nomina o la designazione di amministratori della Comunità negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa, si considera connessa con il mandato elettivo.

Art. 34. Disciplina della proroga degli organi

1. Il Presidente resta in carica fino alla data di proclamazione del nuovo Presidente

2. Il Comitato esecutivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data di proclamazione del nuovo Presidente.

3. Dall'elezione del nuovo Presidente e sino alla nomina del Comitato esecutivo, gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili di competenza del Comitato esecutivo sono adottati dal Presidente.

4. Nei casi di scioglimento del Consiglio e di cessazione dalla carica del Presidente si applica quanto previsto dall'art. 17 ter della L.P. 3/2006 e ss.mm.

5. Ferma restando la disciplina degli organi prevista dall'ordinamento vigente, le commissioni tecniche necessarie previste da specifiche disposizioni di legge o dallo Statuto scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio e devono essere ricostituite nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data precitata. In questo periodo , le commissioni scadute possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili con indicazione specifica dei motivi di indifferibilità.

6. Le commissioni diverse da quelle indicate al comma precedente scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio .

CAPO II – IL CONSIGLIERE DELLA COMUNITA'

Art. 35. Il Consigliere

1. Il Consigliere della Comunità rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. Qualora un Consigliere non partecipi a tre sedute consecutive, il Presidente provvede a comunicare l'avvio del procedimento di decadenza all'interessato, con comunicazione scritta da inoltrare entro 10 giorni lavorativi successivi all'ultima seduta. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio, nella prima riunione, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato, decide sulla proposta di decadenza con provvedimento da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. La delibera che dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro i 10 giorni successivi alla sua adozione.

Art. 36. Diritti del Consigliere

1. Ciascun Consigliere ha diritto di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio , prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun argomento posto all'ordine del giorno;
 - b) richiedere, congiuntamente ad altri quattro Consiglieri, la convocazione del Consiglio ;

- c) presentare proposte di deliberazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno e formulare domande di attualità ed esercitare ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.
2. Il Consigliere gode degli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto, nonché di quelli attribuiti al Consigliere comunale dalla legge regionale.

CAPO III – ALTRI ORGANI

Art. 37. Gruppi consiliari e capigruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari . Ciascun gruppo è costituito da almeno cinque Consiglieri. E' comunque assicurato il diritto di costituire un gruppo alle liste che abbiano ottenuto l'elezione di almeno due Consiglieri.
2. I Consiglieri comunicano per iscritto al Presidente il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
3. I Consiglieri che non abbiano comunicato il gruppo di appartenenza sono iscritti al gruppo misto.
4. Ai Capigruppo consiliari sono inviate, anche tramite strumenti informatici, le deliberazioni del Comitato esecutivo nonché, con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni, ordinanze e decreti.
5. La Conferenza dei Capigruppo è composta dai capigruppo e dal Presidente della Comunità che la presiede.
6. Il Presidente procede alla convocazione della Conferenza ogni qualvolta ritenga necessaria una consultazione dei Capigruppo.

Art. 38. Le Commissioni consiliari

1. Con regolamento sono individuate le Commissioni permanenti, nonché le modalità per la costituzione di eventuali Commissioni speciali e ne sono disciplinate le attribuzioni e il funzionamento.
2. Nelle Commissioni è garantita la partecipazione dei diversi gruppi consiliari e favorita la rappresentanza delle diverse aree territoriali.

Art. 39. Organo di revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria della Comunità è assegnata ad un revisore eletto dal Consiglio

a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili.

2. Si applicano al revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale per l'organo di revisione dei Comuni.

3. Il revisore, su richiesta del Presidente, ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Comitato esecutivo e del Consiglio , anche per relazionare su specifici argomenti.

TITOLO IV – COMPETENZE

Art. 40. Principi generali

1. La Comunità esercita e svolge le funzioni amministrative, compiti e attività trasferiti dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché le ulteriori funzioni amministrative, compiti e attività comunque affidati da enti pubblici o per legge.

Art. 41. Attribuzioni di funzioni, compiti e attività da parte dei Comuni

1. La Comunità può proporre ai Comuni, anche su loro istanza, l'affidamento alla stessa, di servizi, funzioni, compiti e attività per la gestione in forma associata.

2. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione che preveda:

- a) materie di riferimento;
- b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;
- c) modalità di organizzazione;
- d) durata e termini di decorrenza;
- e) forme di consultazione degli enti contraenti;
- f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;
- g) reciproci obblighi e garanzie.

3. La delibera di approvazione della proposta di convenzione potrà prevedere anche il numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.

4. La proposta, approvata dal Consiglio, viene inviata ai Comuni per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine la proposta s'intende rifiutata.

5. Qualora l'attribuzione volontaria abbia ad oggetto servizi pubblici, la proposta di convenzione dovrà comunque prevedere quanto indicato dall'art. 45, comma 3, del presente Statuto.

Art. 42. Servizi pubblici da gestire su ambiti territoriali ottimali

1. La Comunità, entro un anno dall'identificazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 13, comma 6, della legge di riforma propone ai Comuni le modalità di gestione associata delle funzioni amministrative, dei compiti, e delle attività relative ai servizi pubblici, di competenza degli stessi, per i quali la legge di riforma imponga l'esercizio in forma associata.
2. Qualora la gestione del servizio presupponga il trasferimento da parte della Provincia di funzioni, compiti e attività ai Comuni con obbligo di gestione associata, il termine di cui al comma precedente decorre dall'esecutività del decreto del Presidente della Provincia che dispone tale trasferimento.
3. Per i fini di cui ai commi precedenti, il Consiglio approva, in prima adozione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di convenzione per ciascun Comune appartenente alla Comunità che:
 - a) individua il servizio o i servizi per i quali si prevede l'attribuzione alla Comunità per la gestione in forma associata;
 - b) disciplina i rapporti finanziari tra il Comune e la Comunità, fermo restando che quest'ultima dispone delle tariffe connesse ai servizi pubblici dalla stessa gestiti;
 - c) prevede le modalità per l'eventuale messa a disposizione, da parte del Comune a favore della Comunità, di risorse umane, organizzative e strumentali;
 - d) disciplina le modalità per la messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture di proprietà del Comune, riconoscendo comunque a quest'ultimo risorse finanziarie idonee a garantire almeno la copertura dei costi non ancora ammortizzati sostenuti per la rispettiva realizzazione;
 - e) disciplina gli eventuali diritti di informazione riconosciuti a favore del Comune;
 - f) prevede eventuali ulteriori obblighi e garanzie posti reciprocamente in capo alle parti.
4. Le proposte vengono trasmesse ai singoli Comuni per l'eventuale formulazione di osservazioni, che dovranno pervenire alla Comunità entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione.
5. Qualora le osservazioni siano riferite ai contenuti patrimoniali e finanziari della proposta di convenzione e sulle stesse la Comunità non convenga, la definizione degli aspetti controversi è rimessa alla valutazione di un arbitro nominato dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla L.P. 7/2005. Il termine di cui al comma 4 è sospeso sino alla comunicazione delle valutazioni arbitrali.
6. Entro i successivi sessanta giorni, il Consiglio approva in via definitiva e con separato provvedimento, le proposte di convenzione riferite ai singoli Comuni. Nelle delibere di approvazione è

dato atto che le singole proposte di convenzione divengono vincolanti per la Comunità, qualora le stesse siano approvate da almeno la metà più uno dei Consigli comunali interessati, che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio di riferimento.

7. Trascorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo senza che il Consiglio vi abbia provveduto, la competenza all'approvazione delle proposte di convenzione è assunta dal Presidente, che deve provvedervi entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto:

- a) delle posizioni emerse in seno Consiglio delle osservazioni espresse dai Comuni;
- b) delle eventuali valutazioni espresse dall'arbitro.

8. Le proposte di convenzione vengono inviate ai Comuni per l'approvazione definitiva, che deve avvenire entro centoventi giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine la convenzione s'intende non approvata dal singolo Comune.

9. Qualora venga raggiunto il quorum previsto dal comma 6 del presente articolo, l'approvazione della convenzione diviene atto vincolato anche per i Comuni dissenzienti. Essi devono procedere alla approvazione della convenzione entro i trenta giorni successivi all'avvenuta ricezione di apposita comunicazione da parte della Comunità. Qualora non provvedano si applica il potere sostitutivo previsto dalla normativa vigente.

10. L'attribuzione del servizio pubblico alla Comunità diviene efficace a decorrere dal 01 gennaio dell'anno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni e della Comunità. A decorrere dalla medesima data la Comunità esercita tutte le funzioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 3 del 2006.

11. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dello strumento scelto sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

12. La Comunità può organizzare i servizi pubblici anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre Comunità.

13. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici sono svolte dal Consiglio .

14. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici spetta al Comitato esecutivo , nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione, e deve essere ispirata al principio della copertura dei costi.

15. La Comunità riconosce il valore, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, delle aziende speciali e delle società partecipate dagli enti locali.

Art. 43. Ulteriori competenze

1. La Comunità, per attuare i piani di cui agli artt. 71 e 72 ed i programmi provinciali e per promuovere lo sviluppo culturale, sportivo, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire con benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione sono determinati da apposito regolamento.
3. Per l'attuazione del presente articolo, con appositi atti possono essere regolati i rapporti finanziari tra Provincia e i Comuni.

TITOLO V - GARANZIE

Art. 44. Ricorso in opposizione

1. E' ammesso ricorso in opposizione al Comitato esecutivo , avverso le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo , per motivi di legittimità e di merito.
2. Il ricorso per essere ammissibile deve:
 - a) essere presentato da un cittadino che alla data di presentazione abbia compiuto il diciottesimo anno d'età;
 - b) essere presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) indicare il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) segnalare, ove diverso dalla residenza, il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento.
3. Il Comitato esecutivo , ricevuto il ricorso, dispone, nella prima seduta utile, le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento del ricorso per un periodo massimo di novanta giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dal Comitato esecutivo ;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione del Comitato esecutivo per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi dieci giorni. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

Art. 45. Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dalla Comunità.
2. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti dal presente Statuto.

Art. 46. Incompatibilità e ineleggibilità del Difensore civico

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Presidente, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Presidente, di Assessore o Consigliere della Comunità e che nel medesimo periodo svolgano o abbiano assunto la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.
3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, la Comunità invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni, la Comunità, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 47. Attivazione dell'istituto del Difensore civico

1. Il Consiglio, determina le modalità di attivazione dell'istituto scegliendo tra le seguenti:
 - a) nomina, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di un proprio difensore civico;
 - b) convenzione con il difensore civico del Consiglio provinciale;
 - c) convenzione con altra Comunità o Comune.
2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Art. 48. Finalità

1. La Comunità riconosce e tutela la minoranza etnico linguistica mòchena presente sul proprio territorio. In attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze linguistiche contenute nella Costituzione della Repubblica Italiana, nello Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, nelle leggi dello Stato, della Regione, della Provincia Autonoma di Trento, la Comunità salvaguarda e valorizza, nell'ambito delle proprie competenze, la cultura e la lingua della popolazione mòchena dei Comuni di Fierozzo - *Vlarotz*, Frassilongo - *Garait* e Palù del Fersina – *Palai en Bersntol*, e ne tutela l'identità riconoscendola quale patrimonio irrinunciabile della comunità provinciale.
2. La Comunità riconosce il ruolo svolto dall'Istituto Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut per la tutela, la codificazione, la valorizzazione e la promozione della lingua e cultura mòchena.
3. La Comunità promuove e sostiene, prevedendo specifici interventi finanziari, iniziative di apprendimento e promozione della lingua mòchena in ogni ambito a partire da quello scolastico, istituzionale ed associativo. Sostiene altresì le iniziative culturali, ricreative, di socializzazione, comunicazione e informazione che possano favorire l'apprendimento e la diffusione della lingua mòchena.

Art. 49. Uso della lingua mòchena

1. Nella sede della comunità e nelle sed periferiche della Comunità istituite nel territorio dei Comuni di Fierozzo - *Vlarotz*, Frassilongo - *Garait* e Palù del Fersina – *Palai en Bersntol*, i comuni, gli enti con sede negli stessi, le associazioni e i cittadini hanno il diritto di utilizzare la lingua mòchena nelle comunicazioni verbali e scritte.
2. Ai fini di cui al comma 1, qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua mòchena, la Comunità si impegna a rispondere in lingua mòchena. In caso di risposta scritta il testo è affiancato da una versione in lingua italiana che costituisce testo ufficiale. Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo specificatamente rivolte alla popolazione mòchena, sono redatte in lingua italiana seguita dal testo in lingua mòchena.
3. Al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo, la Comunità:
 - a) assume ogni utile iniziativa nei confronti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio e

collabora con l'istituto Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut.

- b) si dota di personale in possesso di adeguata conoscenza della lingua mòchena, accertata ai sensi delle leggi vigenti, presso la sede della Comunità e presso le sedi periferiche istituite nel territorio dei Comuni mòcheni.

Art. 50. Valorizzazione della storia, cultura e lingua mòchena

1. Al fine della valorizzazione della lingua mòchena, le insegne e le segnaletiche apposte presso la sede della Comunità e nelle sedi periferiche esistenti nel territorio dei Comuni mòcheni sono riprodotte anche in lingua mòchena.
2. La Comunità valorizza i toponimi e tutte le testimonianze della lingua, storia e cultura mòchena sul proprio territorio.
3. La Comunità elabora ed approva le linee programmatiche per la valorizzazione della storia, cultura e lingua mòchena. Nella programmazione delle attività sociali, culturali ed economiche tiene conto della particolare situazione della Comunità mòchena, al fine di favorire la permanenza degli originari abitanti di lingua mòchena.
4. Almeno una volta all'anno il Presidente della comunità convoca una conferenza di verifica dello stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione mòchena al fine di stabilire gli indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza della Comunità debbono attenersi.
5. Alla precitata Conferenza partecipano il Presidente e gli Assessori della Comunità, i Sindaci e gli Assessori dei tre Comuni mòcheni nonché il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut.

TITOLO VII – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 51. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa e di economicità di gestione allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi dalla Comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture, si ispira ai principi del decentramento organizzativo, gestionale e operativo e deve rispondere ad esigenze di trasparenza, partecipazione e agevole accesso dei cittadini alle informazioni e agli atti della Comunità.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri:
 - a) della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dai responsabili delle strutture;
 - b) della gestione per obiettivi;
 - c) del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali;
 - d) della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi;
 - e) della verifica dei risultati conseguiti;
 - f) dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 52. Organizzazione

1. La Comunità definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa sulla base di Servizi e Uffici.
2. Con regolamento sono definite, in particolare:
 - a) le articolazioni delle strutture e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse;
 - b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la Comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale;
 - c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
 - d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità;

- e) i criteri per l'attribuzione e la revoca della responsabilità delle strutture, la durata degli incarichi e l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei responsabili delle strutture.
3. Il Comitato esecutivo , con il Piano esecutivo di gestione, assegna obiettivi al Segretario generale ed ai responsabili delle strutture, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 53. Segretario generale

1. Il Segretario generale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario generale è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Al medesimo può essere attribuita la responsabilità di una o più strutture organizzative.
3. Il Segretario generale inoltre:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo , alle quali assicura la propria consulenza, e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) coordina le strutture organizzative della Comunità, presta alle medesime consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile di tutti gli atti rimessi alla competenza della Comunità, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità dell'istruttoria;
 - e) su richiesta del Presidente, roga i contratti nei quali la Comunità è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse della stessa;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario generale e i responsabili delle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità. Qualora sia nominato il Direttore generale di cui al successivo art. 55, le modalità di raccordo tra le funzioni delle due figure professionali sono dettate dalla normativa vigente.
5. Per la nomina a Segretario Generale della Comunità è richiesto il possesso di tutti i requisiti di legge previsti per la nomina a Segretario di Comuni di classe corrispondente per popolazione a quella della Comunità.

Art. 54. Responsabili di struttura

1. Ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.
3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni i responsabili delle strutture rispondono al Presidente e al Comitato esecutivo dei risultati della loro attività.

Art. 55. Direttore generale

1. Il Presidente può nominare un Direttore generale ai sensi e con le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Ove nominato, il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia secondo le direttive impartite dal Presidente.

Articolo 56. Sistema dei controlli interni

1. Al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri in particolare orientati ad accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, sono individuati i seguenti sistemi di controllo interno attivati sulla base delle relative disposizioni:
 - a) la programmazione attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (o atto generale di indirizzo) ed il piano dettagliato degli obiettivi e dei correlati indicatori;
 - b) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - c) il controllo di gestione finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
 - d) il controllo di risultato, che si estrinseca attraverso la valutazione del segretario e dei dirigenti e/o responsabili di strutture.

Articolo 57. Controllo di gestione

1. Il comitato esecutivo definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività della Comunità sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dalla Comunità, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse della Comunità.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 58. Avvalimento

1. La Comunità può stipulare, con uno o più Comuni o altri enti pubblici, convenzioni per l'avvalimento dei relativi uffici fermo restando l'imputazione degli atti alla Comunità.
 2. La Comunità può acconsentire all'avvalimento, da parte di uno o più Comuni o altri enti pubblici, dei propri uffici ferma restando l'imputazione degli atti ai Comuni ed agli enti pubblici interessati.
- L'avvalimento di cui ai commi precedenti è disciplinato da apposita convenzione predisposta nel rispetto della normativa vigente.

Art. 59 . Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso e di gara

1. Le commissioni giudicatrici di concorso e di gara sono, di norma, presiedute dal Segretario generale ovvero dal dirigente o funzionario di volta in volta individuato dallo stesso.

Art. 60 . Rappresentanza in giudizio

1. Il Presidente, ove non diversamente stabilito dalle deliberazioni di autorizzazione del Comitato esecutivo , rappresenta la Comunità in giudizio.
2. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale della Comunità, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VIII – ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 61. Enunciazione dei principi generali

1. La Comunità osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, sussidiarietà, equità.
2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. La Comunità nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 62. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali della Comunità, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 63. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze dirigenziali sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo della Comunità.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 64. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri rispettivamente della Comunità e dei Comuni appartenenti al territorio della medesima, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dell'organo di revisione.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 65. I regolamenti

1. La Comunità ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato, nonché quelli necessari per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. La Comunità raccoglie in apposito archivio i regolamenti vigenti, ne favorisce la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque e dispone per la pubblicazione sul proprio sito internet.

Art. 66 . Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze della Comunità, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dalla Comunità con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento dei Comuni.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 67. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. La Comunità individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non esistano espliciti divieti contenuti in leggi, nei regolamenti o nel presente Statuto. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 68. Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblicato all'albo della Comunità.

Art. 69 . Regolamento sul procedimento

1. La Comunità disciplina con regolamento:
 - a) le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica;
 - b) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

TITOLO IX – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 70. Norme generali

1. La Comunità ispira la propria azione ai principi della programmazione e del controllo.
2. La Comunità adotta i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli eventuali atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli imposti da specifiche disposizioni di legge.
3. Il principio del controllo è perseguito attraverso:
 - a) la verifica dei risultati raggiunti anche in termini di soddisfazione dei cittadini;
 - b) l'analisi dell'efficienza e dell'economicità dell'attività sviluppata;
 - c) la definizione delle eventuali misure correttive.
4. Costituiscono livelli di programmazione della Comunità:
 - a) la programmazione di livello strategico;
 - b) la programmazione di livello attuativo.
5. A ciascun livello di programmazione di cui al comma precedente corrisponde un analogo livello di controllo.

CAPO I – PROGRAMMAZIONE

Art. 71. Programmazione strategica

1. Il programma di sviluppo economico di cui all'art. 17 quater decies della L.P. 3/2006 e s.m. costituisce lo strumento di programmazione di livello strategico elaborato dalla Comunità per la definizione del modello di sviluppo economico e sociale del proprio territorio. Con il programma di sviluppo economico, la Comunità declina rispetto al proprio territorio obiettivi, priorità e criteri di intervento, in relazione alle vocazioni e alle peculiarità locali.
2. Il programma di sviluppo economico della Comunità contiene, in particolare:
 - a) l'analisi della situazione economica e sociale per l'ambito territoriale della Comunità;
 - b) la definizione delle linee strategiche e degli obiettivi per le materie di competenza della Comunità, tenuto conto di eventuali specificità territoriali;
 - c) le modalità di realizzazione degli obiettivi;
 - d) l'individuazione di progetti intersettoriali innovativi;

- e) i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio, nonché per l'adozione degli ulteriori strumenti di programmazione attuativa;
 - f) i meccanismi di raccordo con le strategie di sviluppo individuate dai patti territoriali approvati o altri strumenti di sviluppo economico finanziario del territorio.
3. La Comunità garantisce la partecipazione al procedimento di formazione del programma di sviluppo da parte dei Comuni ad essa appartenenti, della Provincia e delle associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, sportivo, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della Comunità e assicura l'attuazione di quanto previsto dal capo V ter della L.P. n. 3/2006 e s.m.
 4. Il programma di sviluppo economico è approvato dal Consiglio a maggioranza dei componenti assegnati. .
 5. Il programma di sviluppo economico ha durata indeterminata e può essere aggiornato a seguito del rinnovo degli organi di governo della Comunità.

Art. 72. Programmazione attuativa

1. La programmazione di livello attuativo si realizza attraverso l'adozione da parte della Comunità, in coerenza con il proprio programma di sviluppo economico :
 - a) degli strumenti di programmazione previsti dalle leggi provinciali di settore;
 - b) dei progetti intersettoriali individuati dal medesimo programma .
2. La programmazione di livello attuativo deve essere coerente con la programmazione di livello strategico e di tale coerenza è dato atto nei provvedimenti di approvazione dei diversi strumenti di programmazione di livello attuativo.

CAPO II – CONTROLLO

Art. 73. Controllo sulla programmazione strategica

1. Trascorsi trenta mesi dall'elezione del Comitato esecutivo , la stessa presenta al Consiglio una relazione circa lo stato di attuazione del programma di sviluppo economico .
2. Il Consiglio con deliberazione:
 - a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti e i livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti;
 - b) approva gli indirizzi generali per l'eventuale adozione di azioni correttive o integrative.
3. Al termine del mandato il Comitato esecutivo presenta al Consiglio una relazione finale circa

l'attuazione del programma di sviluppo economico .

Art. 74. Controllo sulla programmazione attuativa

1. Il controllo sulla programmazione attuativa è esercitato con le modalità previste dalla normativa di settore vigente.
2. Il Consiglio può prevedere ulteriori strumenti di controllo in sede di approvazione dei singoli programmi attuativi.

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 75. Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità stabilite dalla L.P. n. 3/2006 e s.m. ed in particolare il Consiglio di Comunità approva la proposta di modifica a maggioranza di due terzi, la stessa proposta deve essere poi approvata da non meno dei due terzi dei Comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio.

Art. 76. Rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni

1. Nei casi in cui lo Statuto o la legge di riforma preveda il rinvio a norme statali, regionali o provinciali riferite ai Comuni, queste trovano applicazione in quanto compatibili, intendendosi sostituiti rispettivamente:

- a) il Sindaco con il Presidente della Comunità;
- b) la Giunta con il Comitato esecutivo della Comunità;
- c) il Consiglio con il Consiglio della Comunità;
- d) il Consigliere con il Consigliere della Comunità.

Art. 77. Norme transitorie e finali

1. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

2. Ove non diversamente disciplinato dalla legge, la popolazione residente in ciascun comune appartenente al territorio della Comunità, è individuata sulla base dei dati ufficiali diffusi dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento.